



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale N. 2 del 17/01/2025

Su indicazione del Il Dirigente ad Interim
Ing. Benito Caringi

Oggetto: riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000 – spese riconosciute al CTU nella sentenza n. 50/2023 del Tribunale di Frosinone pubblicata in data 10.01.2023 nel giudizio civile (r.g.n. 1409/2017) Comune di Frosinone contro GEAF S.c.r.l. (Gestione Autolinee Frosinone Società consortile a responsabilità limitata).

Deliberazione predisposta da
Ing. Benito Caringi

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Ing. Benito Caringi

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni n.11 del 06/03/2024 e n. 17 del 29/03/2024, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 e il Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2024 - 2026;

Premesso che:

- Il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 50 del 05.01.2023, pubblicata in data 10.01.2023, trasmessa dal Settore Avvocatura con nota prot. n. 55551 del 24.10.2023, pronunciandosi definitivamente in merito al giudizio civile (r.g.n. 1409/2017) avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo promosso dal Comune di Frosinone contro la GEAF S.c.r.l. (Gestione Autolinee Frosinone Società consortile a responsabilità limitata):
 - Revocava, al punto 1, il decreto ingiuntivo promosso dalla Geaf S.c.r.l. e opposto dal Comune di Frosinone;
 - Dichiarava, al punto 2, cessata la materia del contendere in relazione ai crediti azionati dalla GEAF S.c.r.l. (Gestione Autolinee Frosinone Società consortile a responsabilità limitata) con riferimento alle fatture n. 13/1997, n. 43/2000, n. 157/2006, n. 126/2010, n. 81/2011, n. 52/2012, n. 62/2012;
 - Dichiarava, al punto 3, prescritto il diritto della GEAF S.c.r.l. di cui alle fatture n. 42/2000, n. 53/2000, n. 50/2002;
 - Compensava integralmente, al punto 8, le spese di lite tra GEAF S.c.r.l. ed il Comune di Frosinone;
 - Poneva, al punto 12, le spese di CTU, come liquidate separatamente, a carico di tutte le parti in solido ed in misura paritaria tra esse (1/4 ciascuno) nei rapporti di regresso;

- Il Tribunale di Frosinone con separato decreto di liquidazione delle spese dovute al CTU del 05.01.2023 (n. cron. 217/2023), notificato unitamente alla richiamata sentenza, liquidava in favore del consulente tecnico d'ufficio, dott. Davide Schiavi, l'importo di € 10.256,34 per onorari ex art. 2 D.M. del 30.05.2002 ed € 16,00 per spese, oltre IVA e contributi come per legge, detraendo dagli stessi gli importi già liquidati in acconto, e ponendo tale somma a carico di tutte le parti in solido;
- il Settore Avvocatura, con nota prot. n. 49410 del 09.09.2024, trasmetteva al Settore Mobilità l'atto di precetto notificato al Comune di Frosinone in data 05.09.2024, acquisito al protocollo con il n. 48880 del 06.09.2024, con il quale il CTU, dott. Schiavi, intimava all'Ente il pagamento dei compensi a lui dovuti in virtù della richiamata sentenza e del decreto di liquidazione, rilevando l'apparente congruità dei conteggi elaborati;
- il Settore Avvocatura, con la suddetta nota, invitava il Settore Mobilità ad attivare la procedura per il pagamento di quanto disposto dal Tribunale con i richiamati provvedimenti, fatte salve le azioni di rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido ed ulteriori parti del giudizio;
- il Settore Avvocatura, con nota prot. n. 58449 del 17.10.2024, trasmetteva l'atto di pignoramento notificato al Comune di Frosinone in data 16.10.2024 (acquisito al protocollo in pari data con il n. 58171), rinnovando l'invito al Settore Mobilità ad attivare con sollecitudine le procedure per il pagamento di quanto dovuto, fatte sempre salve le azioni di rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido ed ulteriori parti del giudizio;
- Il Settore Avvocatura, con nota prot. n. 62126 del 04.11.2024, trasmetteva al Settore Mobilità l'avviso ex art. 543 del c.p.c. di avvenuta iscrizione al ruolo del richiamato pignoramento (r.g.e. n. 1110/2024) con udienza fissata al 06.11.2024, differita d'ufficio al 06.05.2025, rilevando l'opportunità di definire prima di detta udienza la procedura di pagamento di quanto riconosciuto in sentenza al CTU aggiungendo le spese relative alla procedura di pignoramento, con riserva di promuovere le azioni di rivalsa nei confronti della altre parti del giudizio obbligate in solido;
- Il Settore Mobilità calcolava l'importo complessivo dovuto al CTU, comprensivo delle spese legali per l'atto di precetto e di pignoramento;
- il Settore Mobilità, espletata detta istruttoria, con nota protocollo n. 74129 del 30.12.2024, richiedeva al Settore Finanze la necessaria copertura finanziaria dell'importo da riconoscere come debito fuori bilancio ed al Settore Avvocatura il rilascio del parere obbligatorio, preventivo e non vincolante previsto nel PIAO 2024 – 2026 (sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza) approvato con delibera di Giunta Comunale DEL/133 del 24.04.2024;
- Il Settore Avvocatura, con nota protocollo n. 1020 del 08.01.2025, esprimeva parere favorevole al riconoscimento del debito, evidenziando che l'Ente dovrà successivamente agire con la proposizione di azioni di regresso nei confronti degli altri due obbligati in solido, includendo nell'importo da recuperare anche 1/3 dell'acconto di € 750,00 inizialmente versato dal Comune di Frosinone al CTU dott. Schiavi;
- Il Settore Finanze con nota protocollo n. 3437 del 17.01.2025, comunicava che il riconoscimento del debito fuori bilancio potrà avvenire con imputazione sul capitolo di bilancio comunale n. 75.00.012 in competenza anno 2025 che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che:

- Il Comune di Frosinone in corso di causa ha versato in favore del CTU un acconto di € 750,00 corrispondente alla metà dell'importo liquidato in acconto dal Giudice in solido con la GEAF s.c.r.l.;
- Il Comune di Frosinone, come debitore in solido, al solo fine di evitare il rischio del prosieguo della procedura esecutiva ed evitare ulteriori aggravii e spese a proprio carico, intende provvedere al pagamento della quota di $\frac{3}{4}$ del totale dell'onorario spettante al CTU, detratto l'importo di € 750,00 versato in acconto, oltre alle spese legali dovute per l'atto di precetto e per l'atto di pignoramento, per un importo complessivo di € 10.086,49 comprensivo degli interessi legali calcolati alla presunta data di liquidazione della somma 31.03.2025, salvo aggiornamento degli stessi;

€ 10.256,34	Onorari liquidati dal Giudice al CTU
€ 1.500,00	Acconto liquidato in solido con la GEAF
€ 8.756,34	Onorari oggetto di precetto del CTU
	CALCOLO IMPORTO D.F.B.

€ 6.567,26	Onorari spettanti al CTU (3/4 dell'importo) a carico del Comune in solido con le altre parti del giudizio
€ 262,69	CPA 4%
€ 1.502,59	IVA 22%
€ 16,00	Spese
€ 8.348,54	TOTALE parziale
€ 660,89	Interessi legali
€ 364,78	Compensi legali atto di precetto
€ 712,28	Compensi legali atto di pignoramento
€ 10.086,49	TOTALE generale

- Il Comune di Frosinone si riserva il diritto di attivare le opportune e necessarie azioni di regresso da promuovere nei confronti degli altri obbligati in solido ed ulteriori parti del giudizio, includendo nell'importo da recuperare anche 1/3 dell'acconto di € 750,00 inizialmente versato dal Comune di Frosinone al CTU;

Rilevato che:

l'art. 194, comma 1, del TUEL elenca tassativamente le ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali può essere riconosciuta la legittimità:

- *con deliberazione consiliare di cui all'art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Atteso che:

- il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti";

Tenuto conto che:

- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - ✓ della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'Ente;
 - ✓ della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - ✓ della *esigibilità*, cioè, che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- sussiste la necessità nonché l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ed alla successiva liquidazione e pagamento di quanto dovuto al CTU in virtù dell'atto di precetto e pignoramento notificati all'Ente e richiamati nelle premesse;

Dato atto che

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento di quanto dovuto, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Ritenuto che

- la fattispecie descritta in premessa, si configura come un'ipotesi di debito fuori bilancio da ricondurre al primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, che ne consente la piena legittimità e la conseguente necessità di procedere al suo riconoscimento;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza esecutiva) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- sussiste la necessità che l'obbligazione di pagamento delle spese di lite venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori aggravii ed oneri a carico dell'Ente, fatte salve le azioni di rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido ed ulteriori parti del giudizio;

Rilevato che

- l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Mobilità in ordine alla regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile e dal Dirigente del Settore Avvocatura - Coordinamento Legale in merito al parere legale previsto nel PIAO 2024 - 2026;

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente deliberazione nella seduta del e ne ha autorizzato l'ulteriore corso;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di riconoscere, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa da intendersi qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo

complessivo di € 10.086,49, da destinare al pagamento di quanto dovuto al CTU dott. Schiavi, in conseguenza di quanto richiamato nelle premesse;

2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio comunale n. 75.00.012 in competenza anno 2025 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di demandare al Settore Finanze l'assunzione tempestiva di tutti provvedimenti contabili a tale scopo richiesti, nonché di adottare gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;
4. di demandare al Settore Mobilità la successiva liquidazione dell'importo riconosciuto come debito fuori bilancio con la presente deliberazione;
5. di dare atto che il Comune di Frosinone si assume l'onere del pagamento della somma di € 10.086,49 a titolo di spese di CTU (pari a $\frac{3}{4}$ del totale), comprensiva delle spese legali per l'atto di precetto e di pignoramento, al solo fine di evitare ulteriori spese ed oneri derivanti dal prosieguo della procedura esecutiva, fatte salve le azioni di rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido ed ulteriori parti del giudizio;
6. di demandare al Settore Avvocatura l'attivazione delle opportune e necessarie azioni di regresso da promuovere nei confronti degli altri obbligati in solido ed ulteriori parti del giudizio per il recupero degli importi dovuti, includendo anche 1/3 dell'acconto di € 750,00 inizialmente versato dal Comune di Frosinone al CTU;
7. di demandare alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002;
8. di trasmettere la presente al Settore Finanze per i successivi adempimenti di competenza;
9. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" T.U.E.L. approvato con D. lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., nonché il parere del collegio dei Revisori.